

COMUNE DI MONTE RINALDO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 45 DEL 16-12-19

**OGGETTO: REVISIONE PARTECIPATE EX ART. 20 D. LGS. 175/16- RICOGNIZIONI
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai signori consiglieri nei modi di legge, risultano all'appello nominale:

BORRONI GIANMARIO	P	ISIDORI ROSSANO	P
SOBRINI MARCO	P	VITELLOZZI CLAUDIO	A
MARCATTILI LUCIA	P	MATRICARDI LUCA	P
VALORI SILVIA	P	PALOMBI LEONARDO	P
FIACCONI FRANCESCO	A	NESPECA STEFANO	P
TOSTI ANGELA	P		

Presente

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. dr.ssa Giorgio Mariarosaria

Assume la presidenza il Sig. BORRONI GIANMARIO SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

VALORI SILVIA
MATRICARDI LUCA

VISTO il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 07.08.2015, n. 124 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017 (di seguito denominato Decreto correttivo);

RILEVATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. così come disposto all'art. 4 c.1, le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, così come di seguito riportato:

“2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. ermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c.2 T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per società di cui all'art. 4, c.7, D.Lgs n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo

4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione diretta e indiretta detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23.12.2014 n. 190 con D.C.C. n. 9 del 23.03.2015, recante ad oggetto: *"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1 co. 612 Legge 190/2014) Provvedimenti"*;
- La presa d'atto relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente

o indirettamente possedute dal Comune di Monte Rinaldo, adottata con D.C.C. n. 15 del 29.04.2016;

- La deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 17.12.2018 di revisione straordinaria partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175

RILEVATO CHE :

- dal 23.09.2016 l'Assemblea del Consorzio per la gestione del gas e metano nella Valle dell'Aso ha deliberato l'avvio dello scioglimento del Consorzio stesso a norma dell'art. 3 c.4 dello statuto consortile e in particolare per esaurimento delle finalità per le quali era stato costituito, nominando contestualmente un Commissario per la gestione della procedura;
- Che la liquidazione è incorso

RITENUTO confermare, esaminati i dati contabili e amministrativi a disposizione dell'ente, la partecipazione diretta alle Società di seguito indicate:

SOCIETA'	% PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE SERVIZI AFFIDATI
STEAT SPA	0,004%	Gestione servizio trasporto pubblico locale urbano e extraurbano
CIIP SPA	0,1499%	Gestione del servizio idrico integrato
FERMANO LEADER SCARL	1%	Attuazione asse leader fondo europeo agricolo rurale

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
all'unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipate possedute dal Comune, confermando le motivazioni del di cui alla deliberazione n. 47 del 2018;
- 3) di confermare il mantenimento delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Monte Rinaldo alla data del 23.09.2016, nelle società di seguito indicate, in quanto non presentano le condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.:

SOCIETA'	% PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE SERVIZI AFFIDATI
----------	------------------	----------------------------------

STEAT SPA	0,004%	Gestione servizio trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano
CIIP SPA	0,1499%	Gestione del servizio idrico integrato
FERMANO LEADER SCARL	1%	Attuazione asse leader fondo europeo agricolo rurale

- 4) Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà fatto oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 17 D.L. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114, con le modalità di cui al D.M. 25.01.2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto all'art. 21 del Decreto correttivo;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione resa all'unanimità dei presenti

COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

**Oggetto: REVISIONE PARTECIPATE EX ART. 20 D. LGS. 175/16-
RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL
31.12.2018**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio esplicitata nel deliberato di C.C. N. 45 in Data 16-12-19 , di cui alle precedenti pagine, i seguenti pareri:

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e conformità amministrativa.

Il Responsabile del servizio
F.to

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr. Gianmario Borroni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to dr.ssa Giorgio Mariarosaria

IL PRESIDENTE
F.to BORRONI GIANMARIO

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi in data 20-01-20

IL MESSO COMUNALE
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Giorgio Mariarosaria

☐ La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 16-12-19, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

☐ La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno _____
decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Giorgio Mariarosaria

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Giorgio Mariarosaria